

CONTRATTO DI SERVIZIO

Il presente CONTRATTO disciplina l'erogazione di servizi da parte di **INTERMONTE SIM S.p.A.** (di seguito INTERMONTE), con sede in Galleria De Cristoforis 7/8, 20122 Milano, in relazione ad ordini di investimento del soggetto (di seguito "Cliente") che voglia sottoscrivere quote di capitale di rischio in uno o più progetti (di seguito, unitariamente, "Progetto") sulla piattaforma web www.opstart.it, della società OPSTART SRL, di seguito Opstart o il Portale, con sede legale in (24121) Bergamo (BG), Via Divisione Julia n° 5, Codice Fiscale e Partita IVA 04067590168, iscritta al Registro dei gestori dei portali di *Equity Crowdfunding* tenuto da CONSOB con delibera n. 19441 dell'11 novembre 2015.

[Art. 1.] Sottoscrivendo questo contratto, il Cliente aderisce alle condizioni proposte al pubblico, allo scopo di porre in essere un investimento in una società non quotata, mediante il portale di *equity crowdfunding* denominato www.opstart.it.

Questo contratto disciplina l'esecuzione di alcuni servizi al Cliente da parte di INTERMONTE ed in particolare l'esecuzione dell'ordine di investimento, conformemente alla disciplina legislativa primaria e regolamentare vigente, che prevedono la necessaria collaborazione del gestore di portali (nella fattispecie OPSTART S.R.L.) con una SIM o una banca.

[Art. 2.] All'atto della costituzione del presente rapporto, il Cliente è tenuto a fornire a INTERMONTE, tramite il Gestore, i propri dati ed i relativi documenti validi ai fini identificativi, quali richiesti da INTERMONTE – e in particolare ai fini della normativa vigente in materia di "antiriciclaggio" (legge 21.11.2007 n. 231 e successive modifiche ed integrazioni). Quanto sopra con le modalità e le forme previste dalle disposizioni normative di volta in volta applicabili.

Ogni ordine è risolutivamente condizionato all'esito positivo dell'Adeguata Verifica dell'identità del Cliente ai sensi della legge 231/2007 e, in caso negativo, potrebbe divenire inefficace.

[Art. 3.] Ai fini della prestazione dei servizi oggetto del presente contratto è necessario che il Cliente:

- a) segua il percorso di formazione dell'investitore, disponibile sul sito web del Gestore, dandone conferma;
- b) fornisca al Gestore informazioni in merito alla sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, al periodo di tempo entro il quale il Cliente intende mantenere i propri investimenti, alla sua propensione al rischio, nonché alla sua situazione complessiva. Tali informazioni sono rilasciate prima della prestazione dei servizi di investimento indicati nel presente contratto

mediante compilazione e sottoscrizione telematica di un apposito questionario.

In assenza delle informazioni di cui sopra, INTERMONTE non può prestare il servizio.

Pertanto, il Cliente ha fornito telematicamente al Gestore:

- (i) conferma di presa visione dell'*investor education* nonché delle informazioni sui rischi dell'investimento previsti rispettivamente dall'art. 14, comma 1, lettera k) e dall'art. 15, comma 1, del Regolamento CONSOB 18592 del 26 giugno 2013 e successive modificazioni;
- (ii) informazioni in merito alla propria conoscenza ed esperienza per comprendere le caratteristiche essenziali ed i rischi che gli strumenti finanziari oggetto dell'Offerta comportano, di cui al comma 2, del sopracitato art. 15;
- (iii) dichiarazione di essere in grado di sopportare economicamente l'eventuale intera perdita dell'investimento che intende effettuare.

INTERMONTE fa affidamento sulle informazioni e dichiarazioni fornite dal Cliente.

Il Cliente dichiara di aver risposto e si impegna comunque a rispondere correttamente ed in buona fede alle richieste di informazioni e ai questionari e ad informare prontamente, per il tramite del Gestore, in merito ad ogni eventuale modifica delle informazioni originariamente fornite attraverso la compilazione di un nuovo questionario.

Il Gestore, sulla base delle informazioni di cui al punto (ii) che precede, ha verificato che il Cliente ha il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere le caratteristiche essenziali e i rischi che l'investimento comporta, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Regolamento CONSOB 18592.

INTERMONTE, secondo la normativa MiFID, classifica il cliente come retail (cliente al dettaglio) riservandogli la massima tutela.

[Art. 4.]

Il Cliente prende atto che l'operazione di investimento da lui disposta ai sensi del presente contratto è compiuta per suo conto, a sue spese e a suo rischio e dichiara di essere pienamente informato e consapevole dello specifico Progetto in cui intende investire, anche in relazione a quanto esposto nella documentazione informativa pubblicata e ai rischi insiti negli investimenti in strumenti finanziari illiquidi, di aziende innovative e di start-up.

Il Cliente prende atto che non ha alcuna garanzia di mantenere invariato il valore degli investimenti effettuati.

Il Cliente prende atto che tali investimenti possono comportare:

- il rischio di non essere facilmente liquidabili;
- la carenza di informazioni appropriate che rendano possibile accertarne agevolmente il valore corrente.

INTERMONTE prende atto della valutazione di appropriatezza condotta dal Gestore nei confronti del Cliente.

[Art. 5.] Ai sensi dell'art. 36 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007, come di volta in volta modificato e integrato ("Regolamento Intermediari"), per quanto concerne le informazioni sull'Offerta, sul gestore e sulle modalità di adesione, mediante pubblicazione sul Portale il Cliente è stato avvertito della possibilità di scegliere tra supporto duraturo cartaceo e non cartaceo ed ha scelto espressamente quest'ultimo mediante utilizzo del sito internet del Gestore per la fornitura di tutte le informazioni.

L'ordine di investimento viene trasmesso dal Gestore per via telematica all'indirizzo equitycrowdfunding@intermonte.it per il perfezionamento dell'ordine.

Ogni ordine inserito in via telematica viene identificato univocamente da INTERMONTE mediante l'attribuzione di un codice.

Ai sensi dell'art. 17 comma 2 del Regolamento CONSOB 18592, INTERMONTE cura il perfezionamento degli ordini ricevuti per il tramite del Gestore e informa tempestivamente quest'ultimo sui relativi esiti.

[Art. 6.] Per impartire l'ordine di investimento, il Gestore fornisce al Cliente delle credenziali di accesso personali. La Password è sconosciuta al personale di INTERMONTE. Il Cliente è tenuto a mantenerla segreta; essa non deve essere conservata né annotata su un unico documento contenente anche il codice di accesso, o su documenti con dati personali che siano conservati insieme.

L'utilizzo delle credenziali di accesso costituisce prova unica e sufficiente dell'avvenuta identificazione del Cliente quale legittimo utilizzatore del servizio.

[Art. 7.] Il Cliente prende atto che le operazioni da lui disposte comportano l'obbligo di versamento della provvista per l'operazione disposta contestualmente al rilascio dell'ordine di sottoscrizione; il versamento costituisce condizione di efficacia dell'investimento, che fino al momento dell'investimento rimane sospeso.

La provvista deve essere versata su un conto indisponibile intestato a INTERMONTE Sim S.p.A. (conto terzi omnibus utilizzato per l'operatività in crowdfunding), vincolato sino al termine dell'Offerta di sottoscrizione, le cui coordinate bancarie saranno comunicate al Cliente dal portale in sede di sottoscrizione dell'offerta.

Le somme di denaro per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente contratto sono accreditate dal Cliente su un apposito conto acceso presso una banca intestato a INTERMONTE (indicato sul Portale) con espressa indicazione che trattasi di beni di terzi, e in ogni caso distinto dai conti in cui INTERMONTE detiene somme di denaro proprie. Sul conto terzi, INTERMONTE potrà depositare anche somme di denaro

pertinenti ad altri clienti. INTERMONTE tiene presso di sé in conti individuali intestati al Cliente evidenza contabile dei depositi effettuati presso la propria banca depositaria e provvede di volta in volta alla verifica della corrispondenza tra la consistenza complessiva degli importi di compendio dei conti individuali tenuti presso di sé e le risultanze degli estratti conto emessi dalla banca depositaria.

Per i conti accesi da INTERMONTE presso la propria banca depositaria per i beni di terzi, INTERMONTE si impegna a non pattuire la compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dalla banca depositaria nei suoi confronti.

INTERMONTE non corrisponde interessi al Cliente sulle somme di denaro depositate. In caso di default della banca depositaria, è incondizionatamente esclusa la possibilità per il Cliente di rivalersi nei confronti di INTERMONTE.

Qualora il Cliente non provveda al versamento della provvista, INTERMONTE non dà corso all'esecuzione dell'operazione. I mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni sono esclusivamente versamenti in denaro. Fermo restando quanto inderogabilmente previsto dalla normativa vigente, è fatto divieto al Cliente di consegnare denaro contante.

[Art. 8.]

Ove pervengano più ordini che non possano essere soddisfatti in quanto non vi siano strumenti finanziari disponibili per soddisfarli, si procederà al perfezionamento degli ordini secondo i seguenti principi:

- a) sarà data priorità all'ordine per il quale la provvista pervenga per prima, anche ove l'ordine sia arrivato successivamente ad altri ordini;
- b) ove un ordine non possa essere soddisfatto per intero, il Cliente riceverà immediata comunicazione e potrà decidere, entro 24 ore, se perfezionarlo limitatamente agli strumenti finanziari disponibili;
- c) sarà costituita una lista d'attesa per gli ordini rimasti inevasi per insufficienza di strumenti finanziari; ove altri investitori esercitano il diritto di revoca o di recesso, verranno perfezionati gli ordini della lista d'attesa secondo la priorità temporale. In tal caso, ove un ordine della lista d'attesa divenuto perfezionabile non possa essere soddisfatto per intero, il Cliente riceverà immediata comunicazione e potrà decidere, entro 24 ore, se perfezionarlo limitatamente agli strumenti finanziari disponibili;
- d) allo scopo di consentire il funzionamento della lista d'attesa, gli ordini non eseguibili per insufficienza di strumenti finanziari resteranno sospesi per 15 giorni, salvo il diritto di recesso del Cliente che li ha emessi.

[Art. 9.]

INTERMONTE non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini e/o delle disposizioni dovuta a impossibilità ad operare derivante da cause ad essa non imputabili o, in ogni caso, dovuti a malfunzionamento dei sistemi di comunicazione,

mancata o irregolare trasmissione delle informazioni o a cause al di fuori del suo controllo, inclusi, senza limitazione, ritardi o cadute di linea del sistema o altri inconvenienti dovuti a interruzioni, sospensioni, guasti, o non funzionamento degli impianti telefonici, telematici o elettrici, scioperi, anche del proprio personale, cause di forza maggiore, eventi di cui all'art. 1218 cod. civ. Il Cliente prende comunque atto che, in caso di interruzione o malfunzionamento dei sistemi di posta elettronica, internet o altri mezzi telematici di trasmissione, gli ordini e le disposizioni potranno essere conferiti anche telefonicamente, o con una delle altre forme consentite.

In tali casi l'intermediario informerà immediatamente, anche per il tramite del Gestore, il Cliente dell'impossibilità di eseguire gli ordini e, salvo che il Cliente non li abbia tempestivamente revocati, procederà alla loro esecuzione entro il giorno di ripresa dell'operatività.

L'invio della corrispondenza e le eventuali comunicazioni o notifiche di INTERMONTE sono fatte al Cliente con pieno effetto all'indirizzo di posta elettronica da questi indicati all'atto della conclusione del contratto, oppure fatto conoscere successivamente secondo le modalità stabilite e rese note da INTERMONTE.

[Art. 10.]

Nelle more dell'esecuzione dell'investimento, INTERMONTE, si riserva la facoltà di modificare - anche in senso sfavorevole al Cliente - le condizioni contrattuali relative ai servizi di investimento di cui al presente contratto in presenza di un giustificato motivo (quale, a titolo esemplificativo, la necessità di conformarsi ad innovazioni legislative, regolamentari o di vigilanza, l'adeguamento allo sviluppo tecnologico ed informatico, l'introduzione di nuovi servizi ovvero l'adozione di nuove modalità di svolgimento degli stessi, o processi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, l'incremento di costi incidenti sulla prestazione del servizio) e con preavviso non inferiore a 3 giorni.

INTERMONTE si riserva altresì la facoltà di modificare – anche in senso sfavorevole al Cliente – nel rispetto delle previsioni di legge e con preavviso non inferiore a 3 giorni, le condizioni economiche relative ai servizi di cui al comma che precede.

Le modifiche di cui ai precedenti commi entrano in vigore con la decorrenza indicata nelle rispettive comunicazioni e si intenderanno accettate dal Cliente ove lo stesso non abbia esercitato il proprio recesso dal contratto o dal servizio interessato dalle modifiche stesse, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento delle citate comunicazioni.

Al fine di migliorare la qualità del servizio e nei limiti di quanto definito dalla normativa applicabile, INTERMONTE si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni anche parziali allo svolgimento delle procedure relative allo svolgimento del servizio. Tali eventuali modifiche e/o integrazioni verranno comunicate da INTERMONTE al Cliente in tempo utile senza che venga pregiudicata la sua operatività e comunque, in caso di urgenza, non appena necessario.

[Art. 11.]

Il Cliente è stato informato del fatto che:

- (i) qualora lo stesso fosse un consumatore ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, l'efficacia del contratto è sospesa per un periodo di quattordici giorni ed entro tale termine il Cliente potrà recedere dal contratto, senza spese e penalità e senza giustificare il motivo, inviando una comunicazione al Gestore nei modi previsti nell'Offerta;
- (ii) qualora non fosse un consumatore come sopra descritto ma fosse un investitore diverso dagli investitori professionali avrà comunque il diritto di recedere dall'ordine di adesione, senza spese, con comunicazione rivolta al Gestore entro sette giorni dalla data dell'ordine.

Nei casi di esercizio del diritto di recesso o del diritto di revoca, nonché nel caso di mancato perfezionamento dell'Offerta, i fondi relativi alla provvista per l'investimento tornano nella piena disponibilità degli investitori. INTERMONTE provvede a effettuare il bonifico a favore del Cliente dello stesso importo da lui versato, detratte le spese e le commissioni ove dovute, esclusivamente sul medesimo conto corrente da cui è stato effettuato il pagamento dell'investimento originario.

Il Cliente è altresì informato del fatto che gli investitori diversi dagli investitori professionali hanno il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell'adesione all'Offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa, sopravvenga un fatto nuovo o sia rilevato errore materiale concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell'investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro quindici giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori.

[Art. 12.]

Il Cliente si dichiara informato, mediante le comunicazioni poste sul Portale, del servizio fornito da INTERMONTE ai sensi dell' art. 100-ter, comma 2-bis del TUF nei confronti degli investitori che sottoscrivono o acquistano di start-up e PMI innovative costituite in forma di SRL (le "Quote"), in alternativa a quanto stabilito dall'art. 2470, secondo comma del codice civile e dall'art. 36, comma 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

In proposito, il Cliente conferisce ad INTERMONTE l'incarico di prestare a suo favore servizi di investimento e accessori nei termini ed alle condizioni che seguono.

In tal caso, entro trenta giorni dal perfezionamento dell'Offerta cui il Cliente abbia aderito, confermato dal Gestore, INTERMONTE, su espresso mandato del Cliente conferito con il presente contratto, regola l'operazione effettuando l'intestazione delle Quote in nome proprio e per conto del Cliente sottoscrittore presso il Registro Imprese, tenendo adeguata evidenza dell'identità dello stesso e della quote posseduta in apposito registro interno.

INTERMONTE accetta solo rapporti intestati a singole persone.

In relazione a ciascuna operazione di Offerta, INTERMONTE comunica, entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di iscrizione al Registro delle Imprese, tale iscrizione al Gestore che provvede alla pubblicazione sul Portale.

[Art. 13.] Le Quote detenute da INTERMONTE per l'esecuzione delle operazioni di cui al presente contratto devono risultare da apposite evidenze contabili secondo le modalità previste dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF.

Le Quote sono detenute sotto la titolarità di socio per conto di terzi da INTERMONTE presso il Registro delle Imprese. INTERMONTE mantiene evidenza nei registri presso di sé delle posizioni dei singoli Clienti/Soci.

[Art. 14.] INTERMONTE non amministra gli strumenti finanziari del Cliente, ma rilascia, a richiesta del sottoscrittore o dell'acquirente, un attestato di conferma comprovante la titolarità delle Quote; tale attestato di conferma ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali, è nominativamente riferito al sottoscrittore o all'acquirente, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle Quote.

Al fine di assicurare il buon esito della richiesta di cui al punto precedente, essa deve pervenire, anche per email, almeno due giorni lavorativi prima del rilascio.

Il Cliente, che ha richiesto l'attestato di cui al comma 1, potrà comunque rilasciare deleghe a terzi per la partecipazione alle assemblee di società italiane ai sensi dell'art. 2372 c.c.. INTERMONTE non svolge il servizio di rappresentare i Clienti in Assemblea. Il diritto di voto inerente strumenti finanziari in custodia non verrà esercitato da INTERMONTE.

[Art. 15.] Una volta conclusa l'Offerta, il Cliente potrà dare ad INTERMONTE, mediante email all'indirizzo equitycrowdfunding@intermonte.it, ordine di trasferire le proprie Quote, in tutto o in parte, indicando: la denominazione delle Quote da trasferire, la quantità, il controvalore e l'acquirente, il quale dovrà essere necessariamente altro socio che ha partecipato all'Offerta e che pertanto è già censito da INTERMONTE.

Identica proposta, ma di segno contrario, dovrà pervenire dall'acquirente ad INTERMONTE.

[Art. 16.] Qualora il Cliente che intenda trasferire le proprie Quote non abbia previamente individuato un acquirente, potrà chiedere ad INTERMONTE di cercarlo per suo conto. Se INTERMONTE, senza alcun impegno in proposito, trova un potenziale acquirente (sempre tra soggetti che hanno aderito all'Offerta) mette in contatto per

email le Parti che potranno concludere tra di loro l'accordo, procedendo poi secondo quanto previsto ai punti precedenti.

Qualora il Cliente intenda alienare le proprie Quote ad un acquirente previamente individuato che non è un soggetto che ha aderito all'Offerta, INTERMONTE, salvo che decida di acquisire anche tale acquirente come Cliente, non darà corso all'operazione procedendo ad intestare direttamente a nome del Cliente le Quote allo stesso spettanti. Con l'intestazione diretta a nome del Cliente al Registro Imprese termina contestualmente la durata del presente contratto.

[Art. 17.] Tutti gli ordini inseriti vengono registrati da INTERMONTE su supporto informatico ed opportunamente archiviati. Per il conferimento degli ordini fanno piena prova le registrazioni di INTERMONTE.

INTERMONTE impiega misure che assicurino la trattazione rapida, corretta ed efficiente degli ordini dei Clienti. Nell'esecuzione degli ordini INTERMONTE agisce per servire al meglio gli interessi di ciascun Cliente in conformità alla normativa vigente.

INTERMONTE tratta gli ordini ricevuti in successione, a meno che le caratteristiche dell'ordine lo rendano impossibile o gli interessi del Cliente richiedano di procedere diversamente.

INTERMONTE informa il Cliente circa eventuali difficoltà rilevanti che potrebbero influire sulla corretta esecuzione degli ordini non appena a conoscenza di tali difficoltà.

In particolari situazioni, ove si presentino problemi di *compliance* normativa, è facoltà di INTERMONTE non eseguire l'ordine impartito dal Cliente, dandogliene immediata comunicazione.

Il Cliente prende atto che INTERMONTE si riserva la facoltà, anche per le finalità di tutela della propria clientela, di limitare e/o escludere in via generale, anche temporaneamente, la possibilità di acquisto di determinati strumenti finanziari. Tali limitazioni saranno rese note mediante modalità individuate di volta in volta da INTERMONTE.

[Art. 18.] In relazione alle operazioni effettuate dopo la conclusione dell'Offerta, INTERMONTE invierà, via email entro 5 giorni lavorativi successivi a quello di trasferimento, comunicazione di avvenuta annotazione nel registro interno di acquisto/cessione delle Quote. La documentazione si intenderà tacitamente approvata dal Cliente in mancanza di reclamo scritto motivato, da trasmettersi a INTERMONTE entro sessanta giorni dalla ricezione della documentazione medesima.

[Art. 19.] Il servizio di intestazione delle Quote in nome proprio e per conto del Cliente sottoscrittore presso il Registro Imprese avrà durata sino a quando saranno trascorsi due anni dalla data in cui la società interessata abbia cessato di essere una start-up

innovativa per il decorso del termine previsto dall'articolo 25, commi 2, lettera b), e 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni.

A tale scadenza INTERMONTE provvederà a intestare le quote detenute per conto dei sottoscrittori e degli acquirenti direttamente agli stessi. L'intestazione avrà luogo mediante comunicazione dell'elenco dei titolari delle partecipazioni al registro delle imprese ed è soggetta a un diritto di segreteria unico, a carico dell'intermediario. La successiva registrazione effettuata dal Registro delle Imprese sostituisce ed esaurisce le formalità di cui all'articolo 2470, secondo comma, del codice civile.

Il Cliente potrà tuttavia chiedere, in ogni momento e sopportando le relative spese, l'intestazione diretta a proprio nome delle quote di sua pertinenza. Con l'intestazione diretta a nome del Cliente al Registro delle Imprese termina contestualmente la durata del presente contratto.

Allo stesso modo INTERMONTE potrà effettuare, in ogni momento e sopportando le relative spese, l'intestazione diretta a nome del Cliente delle quote ad esso spettanti. Con l'intestazione diretta a nome del Cliente al Registro Imprese termina contestualmente la durata del presente contratto.

[Art. 20.]

Al Cliente potranno essere addebitati i seguenti costi:

- eventuali imposte o tasse, spese postali;
- spese per l'assolvimento dell'imposta di bollo ove dovute;
- commissioni elencate nelle Condizioni economiche.

In conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, INTERMONTE potrà percepire compensi o commissioni oppure fornire o ricevere prestazioni non monetarie pagati o forniti a o da un terzo (Incentivi) qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, o, qualora l'importo non possa essere accertato, il metodo di calcolo di tale importo, siano comunicati chiaramente al Cliente mediante il Portale, in modo completo, accurato e comprensibile, prima della prestazione dei servizi disciplinati dal presente contratto;
- b) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie sia volta ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e non ostacoli l'adempimento da parte di INTERMONTE dell'obbligo di servire al meglio gli interessi del Cliente.

Eventuali incentivi che dovessero essere legittimamente ricevuti o pagati da INTERMONTE, verranno preventivamente comunicati da INTERMONTE al Cliente in via generale tramite il Portale oppure all'atto del conferimento degli ordini e/o del compimento delle singole operazioni.

[Art. 21.] Se il Cliente non adempie puntualmente e integralmente alle sue obbligazioni come previste dal presente contratto, INTERMONTE lo diffida a mezzo raccomandata A/R a pagare quanto dovuto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione della lettera. In caso di inutile decorso del termine, il Cliente espressamente autorizza INTERMONTE, conferendole con il presente contratto un apposito mandato, a vendere gli strumenti finanziari eventualmente detenuti nell'interesse del Cliente, anche non già costituiti in garanzia, a prezzo di mercato, attribuendole il conseguente diritto di trattenere la somma necessaria per l'adempimento delle obbligazioni del Cliente. Prima di eseguire il mandato a vendere gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, INTERMONTE avvertirà il Cliente del suo proposito per iscritto, accordandogli un ulteriore termine di 5 giorni per adempiere alle proprie obbligazioni. Il Cliente prende atto che, trattandosi di strumenti finanziari altamente illiquidi, il prezzo di una eventuale vendita in danno sarà condizionato di conseguenza.

[Art. 22.] Nello svolgimento dei servizi di investimento regolati dal presente contratto INTERMONTE potrà prestare, su richiesta del Cliente o di sua iniziativa, consulenza generica gratuita sulle Quote. Resta inteso che INTERMONTE non presterà al Cliente il servizio di consulenza in materia di investimenti e, pertanto, si asterrà dal raccomandare al Cliente investimenti in Quote o in altri strumenti finanziari.

[Art. 23.] INTERMONTE osserva le norme di legge e regolamentari vigenti in materia di conflitti di interesse nella prestazione di servizi di investimento e accessori. A tal fine, si attiene, in particolare, a quanto previsto nell'apposita Policy pubblicata sul sito web del Gestore.

INTERMONTE è tenuta ad adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra di essa e i Clienti o tra due propri Clienti al momento della prestazione dei servizi previsti dal presente contratto e a gestire i suddetti conflitti, anche adottando idonee misure organizzative, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei Clienti.

Quando le misure adottate per gestire i conflitti di interesse non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei Clienti sia evitato, INTERMONTE informa chiaramente il Cliente, prima di agire per suo conto, della natura e delle fonti di tali conflitti di interesse, affinché egli possa assumere una decisione informata sui servizi prestati. In relazione a quanto precede, il Cliente conferma di aver preso visione della Policy seguita da INTERMONTE in materia di conflitti di interesse, pubblicata anche sul sito web.

[Art. 24.] Ai sensi dell'art. 100 *ter*, comma 2 *quater*, del TUF, il presente contratto, non necessita della stipulazione in forma scritta a norma dell'art. 23, comma 1, del TUF e può pertanto essere perfezionato anche mediante l'utilizzo di tecniche multimediali con compilazione e accettazione sui Portali dei Gestori Convenzionati (nel seguito i "Portali") tramite i quali avviene la raccolta di capitali.

[Art. 25.] Salvo ove diversamente previsto, tutti i termini previsti nelle presenti Condizioni generali e nei singoli servizi e rapporti accesi si computano tenendo conto dei soli giorni feriali, escluso il sabato.

[Art. 26.] Le comunicazioni di ogni tipo tra le parti ai sensi del presente contratto saranno effettuate alternativamente:

- via posta (lettera raccomandata A/R)
- via posta elettronica
- via fax

Per il Cliente, all'indirizzo email indicato sul Portale al momento della sottoscrizione.

Per INTERMONTE, all'indirizzo email equitycrowdfunding@intermonte.it

[Art. 27.] Eventuali reclami in ordine alla prestazione dei servizi prestati da Intermonte SIM SpA devono essere presentati per iscritto a Intermonte SIM, Galleria De Cristoforis 7/8 – 20122 Milano, email: Ufficio.Compliance@intermonte.it, fax n. 0277115304. Si informa che, ai fini della soluzione stragiudiziale della controversia, il Cliente classificato quale "Cliente al Dettaglio" potrà attivare, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF), istituito presso la Consob. L'Arbitro conosce delle controversie fra investitori e intermediari relative alla violazione da parte di questi ultimi degli obblighi di diligenza, correttezza, informazione e trasparenza previsti nei confronti degli investitori nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF, incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013. Non rientrano nell'ambito di operatività dell'Arbitro le controversie che implicano la richiesta di somme di denaro per un importo superiore a euro cinquecentomila. Si informa inoltre che il diritto di ricorrere all'Arbitro medesimo non può formare oggetto di rinuncia da parte dell'investitore ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti. Intermonte assicura che i reclami ricevuti verranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro e che, in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore verranno fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'Arbitro. Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Intermonte SIM ed il Cliente in dipendenza del Contratto di gestione di portafogli, il Foro, in via



esclusiva, competente è quello di Milano. Qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) D. Lgs. 206/2005, la competenza giurisdizionale territoriale sarà determinata in base alle vigenti norme in materia.